



COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE

Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E
ASSIMILATI,**

**PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E DI
ALTRI**

SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°... del05.2017

• INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART.2- AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART.3- PRINCIPI E LINEE GUIDA	4
ART.4- DEFINIZIONI	4
ART.5- CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
ART.6- CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	7
ART.7- TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI.....	8

CAPO II GENERALITA' SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITA' DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

ART.8- AMBITO DI APPLICAZIONE	8
ART. 9- ZONE DI RACCOLTA	8
ART.10- COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	

CAPO III- RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

ART.11- COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E RELATIVO ALLESTIMENTO	8
ART.12- CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI.....	10
ART.13- MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO.....	11
ART.14- STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI	11

CAPO IV- RACCOLTA DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI

ART.15- FINALITA' E MODALITA' OPERATIVE DELLA RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI.....	11
ART.16- RIFIUTI INGOMBRANTI.....	12
ART.17- RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA.....	13
ART.18- RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO	13
ART.19- RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA E METALLI (Multimateriale).....	13
ART.20- RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIM.TI AI RIFIUTI URBANI....	14
ART.21- RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	14
ART.22- RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA.....	14
ART.23- RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI MATERIALI RICICLABILI.....	14
ART.24- RACCOLTA DIFFERENZ. DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE ..	15
ART.25- RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIETALE	
ART.26- RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI	
ART.27- COMPOSTAGGIO DOMESTICO	
ART.28- NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO	
ART.29- SERVIZI INTEGRATIVI	
ART30.- DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO	

ART.31- OSSERVATORIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART.32- COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

ART.33- MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

CAPO V- ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART34.- DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART.35- SPAZZAMENTO STRADALE

ART.36- INTERVENTI DI DISERBO, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE

ART.37- SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMUINTERIALI

ART.38- RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

CAPO VI- OBBLIGHI E DIVIETI

ART.39- OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E SIIMILATI

ART.40- OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

ART.41- AREE SCOPERTE PRIVATE E TERRENI NON EDIFICATI

ART.42- ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI DI AFFISSIONE E MANIFESTI

ART.43- PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

ART.44- RIFIUTI ORIGINATI DALLE ATTIVITA' ESERCITATE PRESSO CANTIERI

ART.45- MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ART.46- CONDUCENTI DI ANIMALI SU AREE PUBBLICHE

ART.47- PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

ART.49 AREE OCCUPATE DA MERCATI

ART.50- ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO E CAMPEGGI

ART.51- AREE DI SOSTA TEMPORANEE E AD USO SPECIALE

ART.52- RIFIUTI SANITARI

ART.53- GESTIONE DELLA VARIABILITA' INVERNALE

ART.54- DIVIETO DI ABBANDONO EI RIFIUTI

ART.55- RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI

CAPO VII- CENTRO DI RACCOLTA

ART.56- STRUTTURA CENTRO DI RACCOLTA

ART.57- MODALITA' DI CONFERIMENTO E TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI AL CETRO DI RACCOLTA

ART.58- MODALITA' DI DEPOSITO DEI RIFIUTI NEL CENTRO DI RACCOLTA

ART.59- MODALITA' DI GESTIONE E PRESIDII DEL CENTRO DI RACCOLTA

ART.60- DURATA DEL DEPOSITO

CAPO VIII- NORME FINALI

ART.61- ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

ART.62- VACCINAZIONI

ART.63- CONTROLLI

ART.64- OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

ART.65- SANZIONI

ART.66- ENTRATA IN VIGORE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani nel territorio del Comune di Acquaviva Collecroce, ai sensi dell'art.198 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 ("Codice dell'Ambiente") e s.m.i e dell'art.7 del DLgs. 267/2000 e s.m.i., ed, è finalizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia degli indirizzi specifici del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti .

Ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti nelle varie fasi: **conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.**

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Ferme restandole vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente Regolamento definisce obiettivi, norme modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a :

- **Raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani;**
- **Raccolta differenziata dei rifiuti umidi/organici;**
- **Raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;**
- **Raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;**
- **Raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, compresi materiali derivanti dalla manutenzione e riparazione del proprio veicolo a motore, di materiale di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali, esausti;**
- **Raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;**
- **Smaltimento di tutti i rifiuti, derivanti dalle attività di recupero di competenza comunale;**
- **Spazzamento stradale e pulizia dell'arredo urbano;**
- **Disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti.**

ART. 3- PRINCIPI E LINEE GUIDA

La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse, ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici. A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, **nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.**

Nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, la raccolta differenziata, a raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato) , il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- Evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività ed ei singoli, sia in via diretta che indiretta ;
- Evitare ogni inconveniente da odori e rumori molesti;
- Prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- Salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altra danneggiamento delle risorse ambientali paesaggistiche
- Mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energeticamente) che, opportunamente sfruttate, consentono una riduzione globale degli impatti ambientali.

ART. 4- DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, oltre dalle definizioni stabilite dall'art 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:

- a) conferimento: le modalità con cui i rifiuti vengono trasferiti dal produttore e immessi nei dispositivi e attrezzature predisposte per la raccolta, ovvero esposti per il ritiro o consegnanti al gestore o al trasportatore debitamente autorizzato;

- b) cernita: operazione di selezione dei rifiuti ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
- c) trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimico- fisiche della natura o conformazione del rifiuto tal quale, atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, o la finalizzate a consentire un più idonea eliminazione;
- d) presidio: custodia non personale addetta all'uopo;
- e) isola ecologica: luogo non presidiato, al servizio degli utenti per il conferimento di rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati, realizzata mediante idonei contenitori;
- f) centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- g) ecotappa: luoghi pertinenziali di utenze private convenzionate con il gestore, attrezzati con appositi e adeguati contenitori per il conferimento differenziato da parte degli utenti domestici di particolari tipologie di rifiuti che non sono conferibili al normale sistema di raccolta ;
- h) frazione organica e vegetale: rifiuto organico biodegradabile, anche ad elevata umidità, destinato alla raccolta differenziata;
- i) frazione non riciclabile(indifferenziato): rifiuto non destinato alla raccolta differenziata, anche denominata rifiuto indifferenziato
- j) rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici individuati come rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n.3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni e integrazioni;
- k) attività sanitarie: e strutture pubbliche e private individuate ai sensi del decreto legislativo 502/1992, che erogando prestazioni sanitarie di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833 e s.m.i danno luogo alla formazione ed ei rifiuti speciali la cui assimilazione ai rifiuti urbani è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- l) imballaggio per la vendite o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire , nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- m) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alternare le caratteristiche;
- n) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitarla manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- o) piano finanziario: l'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- p) Contratto di servizio:l'atto che definisce i rapporti tra l'Ente affidante e il soggetto gestore;
- q) Carta dei Servizi di igiene urbana: l'atto che a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 definisce gli standard del servizio e le garanzie per gli utenti;
- u) Gestore: il soggetto affidatario della gestione dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene urbana;

r) RAEE provenienti dai nuclei domestici: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

s) RAEE professionali : i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera u);

t) Confine stradale: Il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

u) Riva di un corso d'acqua : Il confine è costituito dal ciglio del corso d'acqua o dal piede esterno dell'argine;

v) Area pubblica di e di uso pubblico: Si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l'accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso per motivi di sicurezza militare o ambientale; non sono, altresì, considerate aree pubbliche, ai fini del presente regolamento, quelle aree di proprietà del demanio che garantiscono la protezione degli argini di fiumi o quelle dedicate a un utilizzo delle risorse naturali come l'uso civico di boschi e pascoli. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempi le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici.

z) Area privata di uso pubblico: È assimilata all'area pubblica l'area privata di uso pubblico, quali strade vicinali o quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario, o, ancora, quelle aree ancora private a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività.

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all'art. 184 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. , come di seguito precisato:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D. Lgs. 152/2006 ;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia di pozzetti e caditoie stradali;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). A tale proposito per maggiore specificazione si distinguono, tra i rifiuti cimiteriali:

- frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc. derivanti da esumazioni ed estumulazioni;
- parti metalliche, quali zinco, ottone, piombo ecc. derivanti da esumazioni ed estumulazioni;
- carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini, ecc. derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio.

Sono **rifiuti urbani pericolosi** tutti i rifiuti di cui al paragrafo precedente, qualora rientrino nella classificazione dei rifiuti pericolosi di cui alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

Sono rifiuti speciali e quindi non ricompresi nelle disposizioni del presente Regolamento:

- Rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis D. Lgs. 152/2006;
- Rifiuti da lavorazioni industriali;
- Rifiuti da lavorazioni artigianali;
- Rifiuti da attività commerciali;
- Rifiuti da attività di servizio;

- Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

ART. 6 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle disposizioni stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati tende ad assumere un ruolo residuale.

L'organizzazione della raccolta differenziata e dei conferimenti separati è incentrata a promuovere modalità di conferimento e di raccolta che favoriscano, da parte degli operatori, il controllo qualitativo dei materiali conferiti dalle diverse utenze.

L'Amministrazione Comunale quindi introduce, in funzione delle utenze e della conformazione geomorfologica del territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento, integrative e/o sostitutive della modalità di raccolta attuata mediante contenitori stradali:

- **ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta"**
- **ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento.**

Il conferimento di frazioni putrescibili deve avvenire mediante contenitori (cassonetti, bidoni o bidoncini), nei quali il materiale viene immesso normalmente in **sacchetti biodegradabili**.

Il conferimento di rifiuti che hanno la funzione di imballaggio, cioè i contenitori e le confezioni delle differenti merci, sia di tipo alimentare che non, ovvero **plastica e metalli (multimateriale)**, deve avvenire in sacchi di colore giallo trasparente.

Il conferimento delle **altre frazioni di rifiuto** devono avvenire in contenitori rigidi antirandagismo o bidoni carrellati per le utenze non domestiche.

Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati; a tale riguardo il conferimento da parte degli utenti può avvenire anche presso spazi condominiali attrezzati e/o mediante esposizione sul suolo pubblico dei rifiuti nei tempi e nei modi definiti dall'Amministrazione Comunale; la raccolta avviene in base a frequenze di passaggio calcolate in relazione alle quantità prodotte (medie o personalizzate). Tale metodo consente, rispetto agli altri sistemi, la raccolta e il recupero di notevoli quantità di materiale ed un controllo qualitativo pressoché immediato dei conferimenti.

Il ritiro su chiamata è utilizzabile per effettuare la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali (es. imballaggi, frazione verde), che possono consentire di completare la capacità di carico di un automezzo con uno o pochi punti di prelievo oppure per la raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta, fissando, se possibile, l'appuntamento e le modalità di raccolta; l'Amministrazione Comunale assicurerà che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.

Il Comune di Acquaviva Collecroce incoraggia la pratica del **compostaggio domestico**, che consiste nell'effettuazione della trasformazione della sola frazione organica dei rifiuti, ovvero degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di bioossidazione (compostaggio).

A completamento o integrazione delle attività di raccolta differenziata effettuate dall'Amministrazione Comunale sono ammesse, previo assenso dell'Amministrazione stessa, attività di raccolta effettuate da organizzazioni, associazioni od istituzioni che operano a fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro (ONLUS). Tali raccolte, comunque, non sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con l'eventuale soggetto/i gestore/i dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva pertanto, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di **sensibilizzazione e informazione** sulle modalità di raccolta, di promozione dei conferimenti differenziati e di educazione ambientale.

L'Amministrazione Comunale, d'intesa con eventuali altri soggetti interessati, organizza campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni di materiale da raccogliere, le modalità di conferimento, gli obiettivi e le esigenze di collaborazione dei cittadini. Tali azioni potranno coinvolgere le Associazioni di volontariato e ambientaliste, nonché gli operatori pubblici e privati del settore.

Devono essere attivate azioni nell'ambito scolastico, a carattere educativo, informativo e formativo; inoltre devono essere considerate strategiche le iniziative di sensibilizzazione e di formazione degli amministratori locali in primo luogo e dei cittadini in secondo luogo, migliorando la conoscenza e la comprensione dei problemi e delle soluzioni proposte.

Gli utenti devono essere informati inequivocabilmente sui tipi di materiali da raccogliere e da conferire, sulle modalità di raccolta e di conferimento da attuare, sui vantaggi della raccolta differenziata, sugli effetti e sulle conseguenze (anche sanzionatorie) dei comportamenti non corretti.

Successivamente e periodicamente gli utenti devono essere informati dei progressi e dei benefici derivanti dalle attività in atto.

ART. 7 - TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI

Il Comune effettua i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani su tutto il territorio comunale. Il Comune di Acquaviva Collecroce con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" individua i seguenti materiali per i quali sono effettuati i servizi di raccolta differenziata e i conferimenti separati:

- **secco residuo;**
- **vetro;**
- **carta ed imballaggi in carta e cartone;**
- **plastica e metalli (multimateriale)**, ovvero, contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica congiuntamente agli imballaggi metallici (alluminio e banda stagnata);
- **frazione verde;**
- **frazione organica;**
- **imballaggi in legno;**
- **scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse;**
- **rifiuti ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);**
- **farmaci scaduti;**
- **altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale;**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani ed assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

L'Amministrazione Comunale, infine, ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

CAPO II - GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI **ART. 8 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme e disposizioni di cui al presente Regolamento riguardano la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano su tutto il territorio Comunale di espletamento del servizio di raccolta.

ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA

Il servizio, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 15.11.1993, n 507 e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale. Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso (non soggetta ad uso pubblico).

ART. 10 - COMPETENZE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che le esercita secondo propri criteri organizzativi e gestionali e nel rispetto di quanto definito dalle leggi vigenti in materia.

CAPO III – RACCOLTA DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

ART. 11 – COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E RELATIVO ALLESTIMENTO

Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio o del Comune, di consentire il posizionamento dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti all'interno degli stabili, in aree con accesso esclusivo ai

residenti, negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto disposto dai seguenti commi con particolare riferimento alle distanze minime per motivi di igiene e di sicurezza.

Il Comune rimane proprietario dei contenitori. Il comodatario è responsabile dell'alienazione o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che gli sono attribuiti in uso.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno **l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal Comune** o dall'eventuale gestore del servizio, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

La raccolta è effettuata mediante **sistema domiciliare (porta a porta)**, con assegnazione di contenitori condominiali in numero e volumetria opportuna, o mediante assegnazione di contenitori specifici (bidoncini) per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine con un numero di appartamenti di norma non superiore a sei.

Il materiale deve essere conferito, ove necessario, dall'utenza in sacchi chiusi.

La frequenza di raccolta è settimanale, a giorni fissi. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari con sottoscrizione dell'apposita modulistica/liberatoria, l'eventuale accesso degli operatori del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Comune o dell'eventuale gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal Comune. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

I contenitori per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Il gestore del servizio di raccolta deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei contenitori ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici Comunali

Nel caso di posizionamento a bordo strada, o in luoghi il cui accesso non sia limitato ai soli residenti dello stabile, i contenitori destinati a raccogliere la frazione indifferenziata dei rifiuti urbani potranno essere dotati di serratura oppure di lucchetto apribile dagli utenti mediante apposita chiave fornita dal gestore del servizio.

Il proprietario, l'utilizzatore, l'amministratore o i condomini in solido fra loro sono responsabili del corretto utilizzo del lucchetto e ne rispondono in caso di manomissione, non corretto utilizzo o di sottrazione. In tali casi e a loro spese sono tenuti a rivolgersi esclusivamente al Comune o al gestore del servizio per le modalità di sostituzione del lucchetto. Conferimenti impropri in temporanea assenza di sistema di chiusura saranno sanzionati a norma del presente regolamento. In caso di inerzia nella sostituzione del sistema di chiusura, previa diffida, si provvede d'ufficio, con oneri a carico dello stabile inadempiente da applicarsi congiuntamente con la sanzione amministrativa per violazione del presente regolamento.

La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati.

Per quanto riguarda il Codice della strada, vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- entro una distanza di metri 5 da incroci o passaggi pedonali;
- entro la distanza di visibilità (minimo di circa metri 2), tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici o privati;
- nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso i parcheggi destinati ai portatori di handicap e le fermate dei mezzi pubblici e di trasporto;
- nei centri abitati, in caso di collocazione su marciapiede, deve essere garantita una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
- nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari condizioni geometriche della strada, deve essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Per i criteri di sicurezza si rispettano le norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- distanza minima di metri 10 dai serbatoi degli impianti di distribuzione del gas, benzina, metano o altre fonti di materiale infiammabile;
- distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e delle centraline telefoniche.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono posizionati i cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti.

Gli oggetti o i veicoli che si trovano in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile.

E' vietato agli utenti o a qualsiasi persona lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale motivata richiesta, in caso di necessità di spostamento prolungato nel tempo.

Per il regolare svolgimento del servizio sono, inoltre, da evitarsi posizionamenti di contenitori in zone di difficile transito per condizioni e dimensioni della carreggiata (ad es. strade senza sbocco o non pavimentate).

Sono anche da evitare posizionamenti di contenitori qualora si intenda rispettare luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale, quali chiese, monumenti, musei o palazzi storici ed eventuali necessità di arredo urbano, pur rimanendo obbligatoria per tali zone l'effettuazione del servizio.

I contenitori per la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, qualora posti a bordo strada, devono essere inoltre preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, della agevolezza delle operazioni di svuotamento e asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e traffico, nonché dell'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano.

Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo al movimento dei disabili. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

ART. 12 - CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

La raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ha esclusivamente una funzione residuale, ossia riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolte differenziate.

L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igienicità della fase di conferimento nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale.

E' vietata l'esposizione sulla pubblica via dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata dal Comune (es. in contenitori dedicati, con riduzione volumetrica ecc.) e al di fuori dei giorni e dell'orario indicato

I rifiuti devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, conferiti ben chiusi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti.

L'Amministrazione Comunale, con propria disposizione, potrà disporre fasce orarie per il conferimento dei rifiuti. E' vietato, altresì, immettere nei contenitori o conferire residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti.

E' vietato l'uso improprio dei contenitori forniti dal Comune o dal gestore del servizio.

E' vietata la cernita dei rifiuti nei contenitori.

E' inoltre vietato eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso. Nel caso in cui il contenitore sia troppo pieno e quindi non richiudibile, occorre evitare il conferimento e segnalare la situazione al Comune o al gestore del servizio.

E' vietato, nel caso dei contenitori stradali (contenitori per i quali l'Amministrazione prevede la localizzazione permanente a bordo strada) adibiti alla raccolta dei rifiuti, il loro spostamento dalla sede in cui sono stati collocati.

Oltre a quanto stabilito nel precedente articolo, nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati del tipo secco residuo o indifferenziato, è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;

- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica; • rifiuti urbani pericolosi; • rifiuti oggetto di raccolta differenziata;

- rifiuti ingombranti; altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

Le utenze non domestiche sono autorizzate a conferire i propri rifiuti assimilati nei contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale per i rifiuti di provenienza domestica, con l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati (aggiuntivi rispetto a quelli generali già indicati):

- i materiali immessi nei cassonetti/contenitori dedicati devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati, ove necessario, devono essere conferiti nei contenitori chiusi all'interno di sacchi o involucri di adeguata capacità, non eccessivamente voluminosi per i contenitori stessi che li devono ricevere; eventuali materiali aventi dimensioni eccedenti le suddette capacità di contenimento, devono pertanto essere oggetto, a cura dell'utente, di interventi di riduzione di volume;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei cassonetti stradali o nei contenitori per la raccolta domiciliare non devono in nessun caso compromettere o creare pregiudizio alcuno alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica; non devono pertanto essere conferiti quantitativi di rifiuti assimilati eccedenti la produzione media giornaliera ed in particolare nelle giornate festive e ad esse immediatamente precedenti e successive;
- è comunque vietato immettere nel circuito di raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani imballaggi terziari.

ART. 13 - MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e delle norme in materia ambientale.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso in zona soggetta a divieto o in seconda posizione.

La conduzione degli automezzi di trasporto dei rifiuti e le operazioni di carico e scarico devono rispettare la vigente normativa statale e regionale in tema di inquinamento acustico e di emissioni dei gas di scarico.

Sotto il profilo tecnico-gestionale i suddetti veicoli devono essere conformi alle norme della Deliberazione del 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/1982 e, per gli eventuali servizi in appalto, alle norme vigenti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti e alle specifiche vigenti nel territorio comunale.

ART. 14 - STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.

CAPO IV - RACCOLTA DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA E SERVIZI INTEGRATIVI

ART. 15 - FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE DELLA FRAZIONE DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

L'Amministrazione Comunale promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'adozione di un sistema integrato di raccolta, in cui un ruolo **prioritario viene assunto dalle raccolte differenziate**, e la raccolta indifferenziata assume carattere residuale. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- b) tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- d) conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia
- e) responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

Nell'ambito dei programmi di organizzazione del servizio di cui all'art. 6, l'Amministrazione Comunale definisce le categorie di prodotti o comunque le frazioni di rifiuti urbani da sottoporre a raccolta differenziata e le aree di intervento, secondo le opzioni di cui al precedente art. 7 e provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio, favorendo le tecniche di raccolta che permettono di incrementare la resa di recupero dei materiali e di energia, e di contenere i costi, tenendo presente le caratteristiche del territorio Comunale.

Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa

informazione agli stessi da parte del Comune o del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione differenziata dei rifiuti all'interno degli stabili, in aree con accesso esclusivo ai residenti, negli spazi ritenuti tecnicamente idonei da parte dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 con particolare riferimento alle distanze minime per motivi di igiene e di sicurezza.

Il Comune rimane proprietario dei contenitori. I soggetti comodatari sono responsabili dell'alienazione o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che gli sono attribuiti in uso.

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta.

In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso degli operatori del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento dei contenitori, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del Comune in funzione degli esistenti vincoli logistici.

La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dal Comune. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada, e deve rispettare i requisiti di cui all'articolo 11 che qui si intendono interamente richiamati.

La frequenza di raccolta dei contenitori adibiti alla raccolta della frazione organica è pari a minimo 104 raccolte annue (bisettimanale). Potrà essere prevista una ulteriore raccolta settimanale o in alcuni periodi dell'anno o per tutto l'anno. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

I contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico. Il gestore del servizio di raccolta deve provvedere alla pulizia periodica del suolo pubblico interessato dalla collocazione dei contenitori ed effettuare l'eventuale asporto di materiali ingombranti abusivamente collocati, anche previa segnalazione dei competenti Uffici comunali.

Nel caso di posizionamento a bordo strada o in luoghi il cui accesso non sia limitato ai soli residenti dello stabile, i contenitori destinati a raccogliere la frazione differenziata dei rifiuti urbani potranno essere dotati di serratura oppure di lucchetto apribile dagli utenti mediante apposita chiave fornita dal gestore del servizio.

Il proprietario, l'utilizzatore, l'amministratore o i condomini in solido fra loro sono responsabili del corretto utilizzo del lucchetto e ne rispondono in caso di manomissione, non corretto utilizzo o di sottrazione. In tali casi e a loro spese sono tenuti a rivolgersi esclusivamente al gestore del servizio per le modalità di sostituzione del lucchetto.

Conferimenti impropri in temporanea assenza di sistema di chiusura saranno sanzionati a norma del presente regolamento.

In caso di inerzia nella sostituzione del sistema di chiusura, previa diffida, provvede d'ufficio il Comune, con oneri a carico dello stabile inadempiente da applicarsi congiuntamente con la sanzione amministrativa per violazione del presente regolamento.

Nelle aree interessate dal servizio, per gli utenti è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e per i conferimenti separati e delle iniziative attivate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

A tal fine l'Amministrazione Comunale avrà cura di pubblicizzare annualmente le modalità di gestione del servizio di raccolta differenziata ed i risultati conseguiti in termini di materiali conferiti e raccolti.

In ogni caso, è obiettivo dell'Amministrazione Comunale la promozione della pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti (art. 6 del presente Regolamento).

ART. 16 – RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI

Per **rifiuti ingombranti** si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo "durevoli" (mobili, componenti di arredamento ecc.).

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:

- presso centro di raccolta comunale;
- ritiro su appuntamento;

Il conferimento/consegna è gratuita per le utenze domestiche.

Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è **attivato esclusivamente per le utenze domestiche**, ed è effettuabile per un massimo di 3 pezzi ed una volumetria complessiva non superiore a 1 m³ per singola chiamata. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico nel giorno stabilito, secondo accordi intercorsi telefonicamente con l'eventuale gestore del servizio di ritiro del rifiuto, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; inoltre i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.

In alternativa i giorni di erogazione del servizio possono essere predeterminati: in questo caso il Comune deve informare la popolazione circa i giorni di passaggio e le modalità di conferimento. In ogni caso l'utente deve preavvisare il gestore del servizio (o il Comune, a seconda della prassi fissata). Non è quindi ammesso l'abbandono di

rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc..

In particolare per frigoriferi, congelatori e condizionatori, in relazione alle norme che vietano l'immissione in discarica di rifiuti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico (D. Lgs. 13.01.2003 n. 36) e prevedono l'obbligo di trattare gli apparecchi con processi tali da evitare il rilascio di sostanze lesive dell'ozono (D.M. 05.02.1998), è da prevedere l'aspirazione, presso specifiche aree attrezzate o presso centri autorizzati di demolizione, del CFC contenuto nelle serpentine refrigeranti (fluido frigorifero). In ogni caso deve successivamente essere garantita, presso centri autorizzati di demolizione, la successiva operazione di recupero del CFC espandente.

ART. 17 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza, contenitori tipo "tetrapack" ecc., escludendo carte plastificate, carte paraffinate, carte bitumate, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene sia con raccolte domiciliari che con cassonetti stradali o condominiali.

La raccolta della carta avviene in orari e con modalità predefinita. Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e possibilmente legati.

Partendo da una **frequenza di base quindicinale**, il Comune o il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.

Per la carta proveniente dall'utenza domestica e dagli uffici occorre utilizzare cestini e/o dei bidoni in plastica condominiali od aziendali, tenuti nelle pertinenze interne, al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza indipendentemente dal momento di passaggio e di agevolare il servizio.

In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse frazioni raccogliabili, il servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

ART. 18 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

La raccolta del vetro avviene sia mediante raccolta domiciliare (porta a porta) e sia mediante cassonetti stradali o condominiali in orari e con modalità predefinita.

E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale (es. boccette dei profumi), cristalli, lampadine, specchi, schermi di televisori, monitor.

Partendo da una **frequenza di raccolta quindicinale**, il Comune o il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.

Agli esercizi pubblici è riservato uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati di colore blu e frequenza di svuotamento settimanale o quindicinale.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

Per le lastre di vetro provenienti da attività artigianali (es. vetrai, corniciai), indesiderabili nella raccolta mediante i contenitori ma parzialmente riutilizzabili previo appositi trattamenti, è previsto, previo assenso del Comune o del gestore del servizio, il conferimento, con flussi ben separati per materiale, presso l'Ecocentro.

ART. 19 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA E METALLI (multimateriale leggero)

Tale raccolta riguarda l'intercettazione degli **imballaggi in plastica** i quali bottiglie, flaconi, vaschette, vasetti per yogurt, film estensibile, shopper, confezioni per alimenti, e **imballaggi in genere**, lattine in alluminio, barattoli e latte in banda stagnata, piccoli oggetti e minuterie in metallo, ovvero rifiuti che hanno la funzione di **imballaggio sia di prodotti di tipo alimentare che non alimentare**.

La frazione multimateriale imballaggi in plastica e metalli avviene principalmente con raccolta domiciliare (porta a porta) salvo altre disposizioni impartite nella fase operative. **Deve essere conferita con busta trasparente di colore giallo** e collocata a cura dell'utente su piano stradale in prossimità dell'ingresso dell'abitazione o del condominio nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.

Partendo da una **frequenza di raccolta quindicinale**, il Comune o il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna o interviene su chiamata.

Poiché gli imballaggi in plastica o metallo, oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori ed effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata

Per ridurre il volume, ottimizzando conferimento e raccolta, occorre, quando è possibile, schiacciare bottiglie e contenitori.

ART. 20 - RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

I servizi di raccolta dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ed il relativo recupero o smaltimento vengono effettuati nelle forme e nei modi previsti dal servizio per i rifiuti urbani.

Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispetti i riferimenti qualitativi e quantitativi di assimilazione definiti ai sensi del presente Capo può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte autorizzate.

ART. 21 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree pubbliche deve essere conferita, a cura dell'eventuale gestore del servizio di manutenzione, all'impianto di compostaggio (o avvio a valorizzazione energetica).

La frazione verde proveniente dalla manutenzione di aree private viene intercettata separatamente secondo le seguenti modalità mediante consegna al punto di raccolta apposito (es. ecocentro) da parte delle singole utenze domestiche o di operatori professionali della manutenzione del verde, se la provenienza è accessorio o pertinenza di un'area assoggettata a tariffa, ai sensi del presente articolo, con indicazione dell'origine riportata nel formulario di trasporto;

Sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da piccole potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde, se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tariffa e qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tariffa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

E' vietato immettere la frazione verde nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati. In ogni caso, per il target di utenza potenzialmente interessato, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti (art. 6 del presente Regolamento).

E' altresì ammesso l'invio della frazione verde ad impianti di preparazione al recupero energetico.

L'accensione di fuochi allo scopo di eliminare i residui vegetali derivanti da interventi agro-silvo-pastorali, è demandata a quanto disposto dalla vigenti normative nazionali e regionali.

ART. 22 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei **rifiuti della frazione organica** (di origine vegetale ed animale) devono essere diretti alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

Sono interessati i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche,
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari o mercati orto frutticoli;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli ecc.
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità ecc.;
 - frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering);
- Questi rifiuti sono destinati al compostaggio, con particolare riferimento alla produzione di compost di elevata qualità (Legge 748/84 e s.m.i.).

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del D. Lgs. 508/92.

La raccolta è effettuata mediante sistema domiciliare (porta a porta), con l'utilizzo di contenitori condominiali (bidoni da 120, 240 l), o mediante assegnazione di contenitori specifici (bidoncini) per gli utenti che abitano in edifici mono e bifamiliari o palazzine con un numero di appartamenti di norma non superiore a quattro.

Il materiale deve essere conferito dall'utenza domestica in sacchetti trasparenti e compostabili, salvo diversa opportunità, in relazione alle prescrizioni tecniche ed alle politiche tariffarie del gestore dell'impianto di destinazione.

La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche è generalmente bisettimanale, a giorni fissi o maggiore frequenza. Qualora si evidenzino inconvenienti igienico-sanitari è facoltà dell'Amministrazione Comunale incrementare la frequenza di raccolta nelle aree più densamente abitate o in determinati periodi dell'anno.

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI MATERIALI RICICLABILI

L'Amministrazione Comunale attiva servizi di raccolta differenziata di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, od altri rifiuti particolari.

Oltre ai conferimenti presso le apposite stazioni, sono da valutare le opportunità di raccolta di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici cassonetti stradali (o in alternativa con raccolta domiciliare).

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/97 e nel D. Lgs. 20 novembre 2008 n. 188 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati. Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 (qualora non consegnate ad un rivenditore) devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione di contenitori presso locali commerciali.

Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/88 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

E' vietato, da parte dei gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato.

Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possono fuoriuscire.

Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dall'Amministrazione Comunale con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

Lo stoccaggio deve essere condotto secondo le modalità ed i criteri tecnici stabiliti per i rifiuti pericolosi di cui al punto 4.1 della Delibera C.I. del 27.7.1984. ART. 25 -

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE

Dovrà essere attivata la raccolta di prodotti e relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti di fotocopiatrici e stampanti laser, e di altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale.

I rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti presso l'ecocentro

ART. 26 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli ed i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti vengono stoccati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente a ditte di trasporto all'uopo autorizzate, in accordo con il Consorzio obbligatorio di cui all'art. 233 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Gli oli ed i grassi vegetali ed animali esausti provenienti dalle utenze domestiche sono ritirati a domicilio, in alternativa possono essere conferiti presso l'ecocentro negli orari di apertura.

ART. 27 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO

L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa (art. 49 D. Lgs. 22/97), secondo quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti.

Il Comune di Acquaviva Collecroce sul proprio territorio promuove, supporta e controlla la pratica del compostaggio domestico quale buona pratica per la riduzione dei rifiuti.

Consiste nell'effettuazione della trasformazione della sola frazione organica dei rifiuti, ovvero degli avanzi di cucina, degli scarti dell'orto e del giardino in un ammendante organico (compost), mediante un processo naturale di biossidazione (compostaggio).

Il Comune di Acquaviva Collecroce mette a disposizione delle utenze un numero limitato di compostiere in comodato d'uso gratuito previo bando pubblico di assegnazione basato su criteri preferenziali quali localizzazione utenza in area rurale o decentrata, maggior numero dei componenti il nucleo familiare, maggior numero di metri quadri del giardino e cronologia delle richieste di assegnazione.

Sarà facoltà del Comune acquistare in futuro nuove compostiere da assegnare alle utenze.

Il compostaggio domestico è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promosso in priorità alla stessa raccolta differenziata. Specificamente nelle aree più decentrate ed a forte connotato rurale, il compostaggio domestico può rivestire una funzione strategica rilevante nella prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica e compostarla "in proprio", a mezzo compostier o gestione di concimaia o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi).

Le utenze domestiche che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico, previa presentazione di apposita richiesta, avranno diritto ad usufruire di un'agevolazione sul pagamento della TARI nella misura percentuale che sarà definita dall'Amministrazione Comunale in sede di approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento.

Le utenze che praticano il compostaggio domestico e che richiedono la riduzione sulla TARI tramite apposito modulo, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e del vegetale e pertanto non vengono dotati dei contenitori a tal scopo previsti.

ART. 28 - NORME INTEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PRESSO LE STRUTTURE PREDISPOSTE PER IL SERVIZIO ORDINARIO

L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, come definiti al precedente art. 5, favorendo ove possibile, procedure di conferimento differenziato, rivolte al recupero/riciclaggio di materiale e/o energia.

I criteri di raccolta e conferimento separato stabiliti nel presente Regolamento per le varie frazioni dei rifiuti urbani sono applicati anche alla raccolta e al conferimento dei rifiuti assimilati, suscettibili di analoghe destinazioni.

E' prioritaria per tali rifiuti la destinazione al recupero, ed in particolare al riciclaggio.

ART. 29 - SERVIZI INTEGRATIVI

Il Comune, ai sensi degli artt. 177 e 188 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. può istituire appositi servizi integrativi di raccolta per i rifiuti con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati.

I servizi integrativi sono istituiti con modalità, obblighi e divieti analoghi a quelli stabiliti per i rifiuti urbani ed assimilati.

Per quanto attiene alle modalità operative per materiali che necessitano di smaltimenti appositi, il Comune si riserva di stabilire materiale per materiale le disposizioni di conferimento, gli obblighi, i divieti.

ART. 30 - DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non

esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione (previo eventuale pretrattamento), nel rispetto delle norme vigenti.

Per gli imballaggi di cui al Titolo II della parte quarta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

ART. 31 - OSSERVATORIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

I servizi di gestione dei rifiuti devono uniformarsi a obiettivi di qualità e devono essere predisposti in modo da raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti ai sensi delle norme vigenti.

Sulla base dei dati disponibili gli uffici comunali competenti elaborano dei riepiloghi periodici sintetici (“report”), in modo da monitorare con una certa tempestività l'andamento delle raccolte, e poter redigere dei documenti finalizzati alla pubblicizzazione dei dati .

La specifica banca dati così allestita consentirà anche di disporre del quadro informativo necessario per la comunicazione annuale prevista dell’art. 189 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i riguardante:

- a) la quantità dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti nel proprio territorio;
- b) i dati relativi alla raccolta differenziata.

Inoltre l’archivio sarà fondamentale per la fornitura delle informazioni richieste da Provincia e Regione ai sensi del comma 3 dell’art. 198 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 32 - COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

Annualmente, a cura del soggetto gestore dei servizi di raccolta, viene redatta una relazione sintetica sull’andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:

- i quantitativi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, distinti per tipologia di raccolta;
- le destinazioni delle varie frazioni;
- un’analisi critica dei risultati;
- gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte. Sarà cura del Comune garantire adeguata diffusione di tale rapporto.

ART. 33 – MODALITA’ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Il gestore del centro di Raccolta e il Comune, ognuno per le proprie competenze devono adottare modalità organizzative tali da consentire la pesatura di tutti i rifiuti originati all’interno del territorio comunale.

La pesatura dovrà essere effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione. I circuiti di raccolta quindi, salvo eccezioni ben limitate ed autorizzate dall’Amministrazione Comunale, dovranno essere circoscritti al territorio del Comune di Acquaviva Collecroce.

CAPO V - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 34 - DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l’Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:

- spazzamento stradale;
- diserbo stradale;
- pulizia delle caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- pulizia delle rive dei torrenti delle aree golenali e smaltimento dei materiali da sgrigliatura delle acque pubbliche;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di mancata individuazione o inadempienza del soggetto responsabile
- pulizia dei mercati;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- smaltimento dei rifiuti cimenteriali;
- smaltimento dei fanghi di depurazione.

ART. 35 - SPAZZAMENTO STRADALE

Per il servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale individua la soluzione operativa più opportuna e conveniente tra le tecniche di intervento di spazzamento manuale e/o meccanizzato, tenuto conto della necessità di contenere il sollevamento e la dispersione di polveri.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede ad adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili. L'Amministrazione Comunale può attivare divieti temporanei di sosta per consentire un più agevole servizio di spazzamento meccanico, impegnandosi, tramite il Comando di polizia municipale, a fare rispettare tale divieto.

ART. 36 - INTERVENTI DI DISERBO, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE

Le operazioni di diserbo sono differenziate in:

- a) diserbo stradale ordinario svolto dal personale a ciò preposto;
- b) diserbo stradale straordinario, alle quali si fa fronte con ditte specializzate, che si avvalgono di personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature.
- c) diserbo di giardini e parchi, anche relativi ad edifici di proprietà comunale e comunque compresi percorsi veicolari e pedonali, cui si fa fronte con Ditte specializzate. Qualora si procedesse a diserbo chimico dovranno essere osservate tutte le disposizioni in materia emanate dal DPR 23.04.2001 n. 290 e dovrà essere acquisito il parere favorevole del competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

E' in ogni caso prescritto:

- che venga prescelto il presidio fitosanitario a minor tossicità per l'uomo e per gli animali, specie per i trattamenti di cui al punto c);
- che tale presidio sia registrato ed ammesso all'utilizzo per lo scopo e con le modalità previste;
- che vengano evitate indebite immissioni in aree private viciniori e in corpi idrici;
- che durante il periodo di carenza siano apposte barriere e segnalazioni relative all'area trattata, atte ad impedire accidentali contaminazioni di persone e animali. In tali segnalazioni dovrà essere specificata la motivazione, la natura del prodotto e le cautele necessarie.

Alle operazioni di disinfestazione si fa fronte con ditte specializzate, che si avvalgono di personale opportunamente comandato e munito di idonee attrezzature a di prodotti registrati per l'uso con le modalità previste.

E' fatto obbligo:

- per le disinfestazione di prescegliere il prodotto maggiormente selettivo e con minore tossicità per uomo e animali;
- di impedire la presenza di persone nell'area interessata ed in quelle viciniori durante il trattamento;
- che vengano evitate indebite immissioni in aree private viciniori e in corpi idrici;
- che successivamente al trattamento e per il periodo necessario siano apposte barriere o segnalazioni relative all'area trattata, atte ad impedire accidentali contaminazioni di persone e animali. In tali segnalazioni dovrà essere specificata la motivazione, la natura del prodotto e le cautele necessarie;
- in caso di trattamento di insediamenti adibiti ad asili e scuole, comprese le aree esterne, qualora non sia garantibile una adeguata condizione di sicurezza si proceda o all'allontanamento dei bambini, oppure all'esecuzione degli interventi il pomeriggio di un giorno prefestivo oppure in periodo di vacanze.

Alle operazioni di derattizzazione si fa fronte con Ditte specializzate, che si avvalgono di personale opportunamente comandato e munito di apposite attrezzature e di prodotti registrati per l'uso con le modalità previste. Inoltre è prescritto che:

- le esche siano collocate in luoghi non accessibili a persone ed animali domestici;
- sia data comunicazione ai potenziali esposti circa l'avvenuto trattamento, l'esca utilizzata e la cautele da adottarsi;
- in ambiti scolastici o comunque disponibili a bambini, il trattamento venga eseguito in periodo di vacanza oppure previo allontanamento temporaneo dei bambini;
- prima del trattamento siano eliminate le cause che facilitano l'insediamento della colonia di roditori.

ART. 37 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i, e dal regolamento di polizia mortuaria.

Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritto "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni" Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e resti lignei di casse e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere anche flessibile.

Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio o dei Settori Comunali competenti.

Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

ART. 38 - RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui alla lettera d) comma 2 art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree, qualora istituite, o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto gestore dei servizi, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

E' consentito procedere all'incenerimento dell'animale presso le strutture all'uopo autorizzate o seppellimento. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D. Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. stesso.

Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali derivanti da attività circense, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

CAPO VI - OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 39 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'eventuale soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

I produttori devono conferire i rifiuti oggetto di raccolta domiciliare esclusivamente nei contenitori assegnati all'immobile sede del loro domicilio o attività. E' fatto divieto a chiunque non ne abbia il diritto, di utilizzare i contenitori per la raccolta dei rifiuti posti sul territorio del Comune di Acquaviva Collecroce.

E' vietato l'abbandono di qualsiasi rifiuto, anche se depositato in involucro sigillato, a lato dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti sia residui che differenziati.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.

I cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura o di lucchetto devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 40 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i e successive modifiche e integrazioni.

ART. 41 – AREE SCOPERTE PRIVATE E TERRENI NON EDIFICATI

Le aree di uso comune dei fabbricati, le aree inedificate, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., **devono essere tenuti puliti e liberi da materiali abbandonati** a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto del norme di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale evitando il degrado e l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

ART. 42 - ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 43 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico è tenuto quotidianamente a mantenere l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 44 - RIFIUTI ORIGINATI DALLE ATTIVITA' ESERCITATE PRESSO CANTIERI

I titolari di imprese edili debbono comunicare, preventivamente, all'Ufficio Tecnico del Comune, il luogo di smaltimento dei rifiuti relativi all'attività esercitata presso cantieri ubicati nel territorio comunale.

ART. 45 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 10 il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi di pulizia nell'ambito della propria organizzazione del lavoro.

Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull'organizzazione della raccolta differenziata. In quest'ottica l'organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, il quale predispone un piano operativo e si coordina con gli uffici del Comune. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici. A questo proposito particolare attenzione deve essere riservata verso l'utilizzo di posate e stoviglie biodegradabili. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 46 - CONDUCENTI DI ANIMALI SU AREE PUBBLICHE

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi imbrattamento dovuto alle deiezioni. Devono in tal senso provvedere personalmente all'asporto e all'eliminazione degli escrementi.

ART. 47 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari, ecc.), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 48 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 49 - AREE OCCUPATE DA MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

ART. 50 - ESERCIZI STAGIONALI ALL'APERTO E CAMPEGGI

Gli esercizi stagionali all'aperto e campeggi, devono far pervenire all'Amministrazione Comunale o al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso di almeno 30 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il

potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio.

E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza ed all'immissione dei rifiuti stessi nei contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. In particolare gli ospiti devono essere informati circa gli obblighi di raccolta differenziata dei vari materiali.

ART. 51 - AREE DI SOSTA TEMPORANEE E AD USO SPECIALE

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale non contemplate nel presente regolamento, saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite Ordinanze Sindacali. Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette

ART. 52 – RIFIUTI SANITARI

I rifiuti sanitari devono essere gestiti secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'apposito regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254.

ART. 53 – GESTIONE DELLA VIABILITA' INVERNALE

In caso di precipitazioni nevose il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, i percorsi lungo le zone a giardino, le aree antistanti ai contenitori, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus ecc. , nei limiti delle norme della buona tecnica.

Le modalità di effettuazione del servizio di raccolta rifiuti in caso di nevicate, saranno disciplinate con apposite ordinanze.

Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.

Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

ART. 54 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori e differenziati per tipologia.

E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i laghi, i fossati, gli argini, le sponde, ecc. E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti.

ART. 55 – RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI

1 - Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:

- a) Abbandono di rifiuti su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale.
- b) Abbandono di rifiuti su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico.
- c) Abbandono di rifiuti su aree private dismesse.
- d) Accumulo di rifiuti in edifici abitativi.
- e) Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.

2 - L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

3 - Qualora si riscontri la presenza di rifiuti abbandonati su aree private, il Comune attiva il procedimento di cui all'art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. provvedendo all'accertamento in contraddittorio dell'eventuale responsabilità dolosa o colposa del proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area.

In caso di accertato comportamento colposo o doloso, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

4 - Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L., o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

5 - Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti per eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a

-intimare alla proprietà lo sgombero;

-procedere direttamente, anche con le procedure di cui al comma 3.

CAPO VII – CENTRO DI RACCOLTA

ART. 56 – STRUTTURA CENTRO DI RACCOLTA

Il centro di raccolta è di tipo intercomunale, è un'area recintata, in disponibilità condivisa tra i Comuni di Castelmauro e Acquaviva Collecroce, presidiata nell'orario di apertura al pubblico, presso il quale i soli utenti iscritti al ruolo TARES dei due Comuni conferiscono in maniera differenziata alcune frazioni di rifiuto.

Il centro di raccolta, sito in agro di Castelmauro in Località Padule, **oggetto di separato regolamento** da condividere con il Comune di Acquaviva Collecroce, sarà strutturato prevedendo:

a) zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate.

b) zona di conferimento e deposito di RAEE, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna;

Le aree di deposito dovranno essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

ART. 57 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E TIPOLOGIE DI RIFIUTI CONFERIBILI AL CENTRO DI RACCOLTA

La gestione del centro di raccolta dovrà essere disciplinata dalla normative di settore (ex D.M. 08/04/2008 e seguenti). I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.

Potranno essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)

imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)

3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)

4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)

5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)

6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)

7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)

8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)

9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)

frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)

abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)

solventi (codice CER 20 01 13*)

acidi (codice CER 20 01 14*)

sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
15. prodotti fotochimici (20 01 17*)
16. pesticidi (CER 20 01 19*)
17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
30. ingombranti (codice CER 20 03 07)
31. cartucce toner esaurite (20 03 99) 32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.

Il centro dovrà garantire:

- a) la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti;
- b) la sorveglianza durante le ore di apertura.

ART. 58 - MODALITÀ DI DEPOSITO DEI RIFIUTI NEL CENTRO DI RACCOLTA

Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee dovrà essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto e il deposito dei rifiuti recuperabili senza modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.

Le operazioni di deposito dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.

Per i rifiuti pericolosi dovranno essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

I contenitori o i serbatoi fissi o mobili dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.

I rifiuti liquidi dovranno essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento, al coperto. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili dovrà essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

Il deposito di oli minerali usati dovrà essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996. Il deposito degli accumulatori dovrà essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.

I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone dovranno essere protetti dagli agenti atmosferici.

La frazione organica umida dovrà essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.

I rifiuti infiammabili dovranno essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Sarà necessario adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007.

I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, dovranno essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.

ART. 59 - MODALITÀ DI GESTIONE E PRESIDIO DEL CENTRO DI RACCOLTA

All'interno del centro di raccolta non potranno essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non dovranno subire danneggiamenti che

possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.

Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) dovranno essere:

- a) scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
- b) assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
- c) mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.

Dovranno essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.

Il centro di raccolta dovrà essere disinfestato periodicamente e dovranno essere rimossi giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro.

Dovranno essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa, attraverso la compilazione di uno schedario numerato in cui dovranno essere indicati a cura degli addetti al centro di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.

ART. 60- Durata del deposito

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta varia in relazione alle quantità raccolte per ogni tipologia di rifiuto comunque nei limiti consentiti dalle leggi in materia.

La frazione organica umida dovrà essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni di cattivi odori.

CAPO VIII - NORME FINALI

ART. 61 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle attività produttive e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 62 - VACCINAZIONI

Il personale addetto al servizio deve risultare in regola con le disposizioni di cui alla Legge 05.03.1963 n. 292, e successive modifiche e integrazioni (vaccinazione antitetanica obbligatoria) e deve essere informato della possibilità di usufruire delle prestazioni di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 4 ottobre 1991 (vaccinazione antiepatite B: facoltativa).

ART. 63 - CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. compete alla Provincia il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti.

Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito agli agenti del corpo di **polizia municipale** nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza ad altre categorie di personale. Le violazioni alle norme del presente regolamento possono inoltre essere accertate anche da Ispettori Ecologi dell'eventuale soggetto gestore dei servizi di igiene ambientale appositamente nominati con decreto del Sindaco che per lo svolgimento di tale mansione attribuisce agli stessi il ruolo di pubblico ufficiale.

La Polizia Municipale può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

I controlli di cui al presente articolo possono essere effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza, secondo quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Gli Ispettori Ecologi, su propria iniziativa o su richiesta degli Enti interessati o su segnalazione dei cittadini, effettuano sopralluoghi per verificare le anomalie segnalate o rilevate. Gli Ispettori Ecologi, avvalendosi del supporto di personale comunale dotato di qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Municipale, possono effettuare indagini ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 per risalire alle cause di irregolarità, provvedono ad informare le utenze coinvolte e contestano le violazioni accertate.

Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

ART. 64 – OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene del verde, e di Polizia Urbana, dell'eventuale Regolamento dell'Autorità d'Ambito per l'erogazione del servizio idrico integrato, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 65 – SANZIONI

I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al presente Regolamento sono introitati dall'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato o non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e quelle di seguito indicate:

Chiunque si renda responsabile di conferimento improprio di tipologia di rifiuto previsto per il contenitore, verrà punito con un'ammenda pari ad € 25,00;

Chiunque sia sorpreso a conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi etc..) nei contenitori o sacchi adibiti alla raccolta differenziata, verrà punito con un'ammenda pari da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00.

Chiunque abbandoni o depositi o immetta rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee viene punito secondo gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n.152/2006.

Divieto di spostamento, anche temporaneo, dei contenitori posizionati in aree pubbliche o aree private ad uso pubblico. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Divieto di apposizione di materiale pubblicitario o di scritte di vario genere sui contenitori.

Divieto di manomissione o danneggiamento dei contenitori. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00 *Divieto di deposito di rifiuti all'esterno del Centro di Raccolta, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.*

Divieto di deposito di rifiuti ingombranti, potature e sfalci all'interno o a fianco dei contenitori per altre frazioni di rifiuto o nelle relative piazzole. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Divieto di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati ad altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00 *Obbligo del rispetto del calendario di esposizione dei contenitori. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00*

Obbligo della custodia dei contenitori all'interno della proprietà. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Divieto di porre in essere comportamenti o azioni tali da limitare l'opera degli addetti al servizio di raccolta. Sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00

Divieto di deposito dei rifiuti fuori dai contenitori, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo di ridurre il volume degli imballaggi in cartone per utenze domestiche. Sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 *Obbligo di ridurre il volume degli imballaggi in cartone per utenze commerciali. Sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00*

Obbligo dell'utilizzo per il conferimento da parte di utenze domestiche della FOU di sacchetti in materiali biodegradabili e compostabili certificati.

Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00 Divieto di sporcare aree, strade e spazi pubblici.

Divieto dell'uso improprio dei cestini gettacarte. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00 Divieto di immissione nei contenitori destinati alla raccolta differenziata del rifiuto organico, di rifiuti vegetali in quantità superiore a kg. 10. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo della gestione dei rifiuti durante l'attività di vendita. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo di pulizia della piazzola al termine dell'attività. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00 Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell'ambito dell'area pubblica in concessione. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo della pulizia e della gestione dei rifiuti nell'ambito dello spazio esterno all'esercizio per una profondità di almeno 2 metri. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a spettacoli viaggianti, luna park e circhi) e di corretto conferimento dei rifiuti. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo della pulizia delle aree concesse in uso (a feste, sagre e manifestazioni) e del corretto conferimento dei rifiuti. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area per utenze domestiche. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo della rimozione dei materiali di risulta e della pulizia dell'area per utenze commerciali. Sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00

Obbligo della rimozione delle deiezioni animali da aree pubbliche. Sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00

Divieto di immissione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani nel circuito del servizio pubblico di raccolta, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00

Obbligo del corretto conferimento dei rifiuti originati dagli imballaggi provenienti da locali destinati a civile abitazione. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Obbligo del corretto conferimento degli imballaggi secondari . Sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00

Divieto di deposito dei rifiuti elettrici ed elettronici all'interno o a fianco dei contenitori della raccolta dei rifiuti o nelle relative piazzole, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00

Divieto di abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00

Divieto di immissione di pneumatici fuori uso nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00

ART.66 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale in ottemperanza all'espletamento delle procedure previste dallo Statuto del Comune